



5.2

REGOLAMENTO

COMUNALE SULL'AIUTO SOCIALE

Titolo 1 – Aiuto sociale comunale e fondo sociale comunale **[nuovo]**

Art. 1 Scopo

L'aiuto sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).

Art. 2 Beneficiari

L'aiuto comunale può essere concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato:

1. a persone o famiglie domiciliate da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
2. agli stranieri in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B) residenti nel Comune da almeno un anno.

In entrambi i casi l'interessato deve dimostrare al momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda di aiuto formulata.

Art. 3 Casi d'esclusione

Sono esclusi dall'aiuto:

- a) i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- b) le persone che, pur avendone diritto, non richiedono o rinunciano alle prestazioni complementari cantonali o ad altre prestazioni.

Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.



Art. 4 Dotazione dell'aiuto sociale comunale

La dotazione a copertura dell'aiuto sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del comune.

Art. 5 Modalità

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.

Art. 6 Presentazione e decisione sulla domanda

La domanda va inoltrata all'ufficio comunale designato dal Municipio. Vanno fornite tutte le informazioni, anche di carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.

Il Municipio, sentito il preavviso dell'ufficio comunale designato e della Commissione dell'assistenza sociale, decide sulla domanda.

Art. 7 Obbligo del beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio – tramite i servizi sociali comunali – ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

Art. 8 Restituzione

L'aiuto indebitamente percepito deve essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.

Titolo 2 – Telesoccorso della Svizzera italiana [nuovo]

Art. 9 Scopo [nuovo]

Il Telesoccorso della Svizzera italiana è un sistema di collegamento telefonico promosso dall'Associazione ticinese terza età (ATTE) per chiamate di emergenza alla Centrale Ticino Soccorso 144, in funzione 24 ore su 24.

Il contributo comunale in favore di questo Servizio è istituito dal Comune di Ascona in favore di persone particolarmente bisognose al fine di incentivare l'utilizzo di questo strumento di prevenzione.

Art. 10 Contributo comunale [nuovo]

Il Comune riconosce un contributo unico pari al costo di allacciamento del Servizio oltre ad un contributo mensile pari al 30% dell'abbonamento mensile.

Ammontare del contributo comunale:

- Costo di allacciamento, una tantum (IVA compresa)	da fr. 180.00	a fr.	240.00
- Contributo abbonamento mensile (IVA inclusa)	da fr. 9.00	a fr.	15.00

**Art. 11 Beneficiari [nuovo]**

Il contributo può essere concesso dal Municipio a persone domiciliate e dimoranti (cittadini svizzeri, stranieri con permesso C e B) da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;

Il richiedente deve beneficiare della Prestazione complementare all'AVS o all'Al.

Art. 12 Richiesta contributo di attivazione del Servizio [nuovo]

La richiesta del contributo di attivazione deve essere trasmessa al Servizio sociale comunale entro il 31 dicembre dell'anno in esame allegando la documentazione necessaria che sarà fissata dal Municipio per il tramite di una specifica Ordinanza municipale.

Dovrà ad ogni modo essere presentata la fattura di attivazione del Servizio e la decisione di riconoscimento della Prestazione complementare dell'anno in esame.

Non vengono riconosciute attivazioni retroattive.

Art. 13 Richiesta contributo abbonamento mensile [nuovo]

Nel primo anno di attivazione non è necessario inoltrare ulteriore documentazione, oltre a quella descritta all'art. 11, in quanto già contemplata per la richiesta di riconoscimento dell'attivazione del Servizio.

A partire dal secondo anno il richiedente deve trasmettere al Servizio sociale comunale, entro il 31 marzo, la decisione di riconoscimento della Prestazione complementare dell'anno corrente come anche la conferma del pagamento dell'abbonamento mensile.

Art. 14 Versamento del contributo comunale e restituzione [nuovo]

Il contributo comunale viene versato, in base ai disposti dell'art. 10, una volta all'anno e dopo che il Municipio ha valutato e deciso il diritto al suo ottenimento.

I contributi ottenuti non devono essere ritornati in caso di decesso o nel caso in cui, nel corso dell'anno, si estingue il diritto alla Prestazione complementare o si lascia il comune di Ascona.

L'aiuto indebitamente percepito deve essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio per il tramite di un'Ordinanza municipale.



Titolo 3 – Disposizioni finali [nuovo]

Art. 15 Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli Enti locali ma al più presto il 01.01.2018.

Per il Municipio

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 20 giugno 2017.
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 11-RE-14348 del 20 settembre 2017.

Modifiche adottate dal Consiglio comunale nella seduta del XXXX
Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione XXXX del XXXXX